



# TRIBUNALE DI BOLOGNA

## UFFICIO STRANIERI

Via Farini, 1 - 40134 Bologna

Fax 051/2751275 Tel. 051/2751279 - 98

# Fax

# 285/12 R.G.

- A:**
1. QUESTURA DI BOLOGNA
  2. PREFETTURA DI BOLOGNA
  3. Av. ~~Mazzoni~~ ~~Bozzini~~

**Da:** Tribunale di Bologna  
Ufficio Stranieri

- Fax:**
1. 051/6401691
  2. 051/6401666
  3. 051/238468

**Pag.:** 4 compreso la copertina

**Tel:**

**Data:** 29/06/2012

**Oggetto:** Proc. n. 285/12 R.G. ex art. 30 D.Lgs. 286/98

promosso da ~~MUSTAFIĆ Džemal~~ n. ~~28/06/1992~~ Serbia.

Si trasmette il provvedimento depositato in data odierna che ha deciso il procedimento in oggetto.

Distinti saluti.



Il Cancelliere B3  
Dott. Francesco Drosi





285/n RA

## IL TRIBUNALE DI BOLOGNA

### SEZIONE I CIVILE

In composizione monocratica in persona del Giudice Designato Dottoressa Maria Cristina Borgo,  
esaminati gli atti e lette le difese,  
ha pronunciato, a scioglimento delle riserva assunta all'udienza camerale del giorno 5 giugno 2012, il seguente

#### DECRETO

nel procedimento iscritto al N.285/2012 R.G.  
avente ad oggetto: Istanza ex art. 30 T.U. 286/1998 e successive  
modifiche.

Rilevato che:

non è contestato che la moglie e i quattro figli del ricorrente siano regolarmente soggiornanti in Italia da tempo, e che il ricorrente non abbia più legami con il suo Paese d'origine e risieda in Italia da tempo unitamente ai suoi familiari;

se è pur vero che il ricorrente non soggiornava regolarmente sul territorio nazionale (avendo egli unicamente presentato una richiesta di regolarizzazione, poi rigettata, ed attualmente sub iudice), la normativa deve essere applicata considerando tutti i parametri di cui all'art. 5 T.U. 286/1998;

vi sono, infatti circostanze idonee a giustificare un ricongiungimento familiare, non è contestata l'intensità del vincolo familiare del ricorrente

con moglie e figli, e neppure l'assenza di attuali legami con il Paese d'origine, nonché la lunga durata del soggiorno del ricorrente in Italia; inoltre, la moglie del ricorrente svolge una stabile attività lavorativa regolarmente retribuita, il ricorrente presentava documentazione relativa alla propria attività di lavoro (per la quale chiedeva, appunto, la regolarizzazione), comprovando anche l'avvenuto versamento dei contributi INPS;

la sommatoria di tali redditi supera il livello legislativamente fissato; l'alloggio di questa famiglia è stato giudicato consono, come da documentazione agli atti;

deve essere, peraltro, valutato il superiore interesse all'unità familiare e deve essere tutelato il diritto dei minori a vivere insieme ad entrambi i genitori;

il ricorso deve, dunque, essere accolto, con riconoscimento del diritto del ricorrente di vedersi rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari;

ricorrono giustificati motivi (basati sulla particolarità della materia trattata) per compensare interamente fra le parti le spese di lite.

#### P.Q.M.

Il Tribunale, considerate le conclusioni del Procuratore della parte ricorrente,

lette le memorie della Questura,

in accoglimento del ricorso,

#### RICONOSCE

il diritto del ricorrente Signor ██████████ nato in Serbia in data ██████████, all'unità familiare con la moglie e i figli e ad ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari.

Rigetta ogni altra domanda delle parti.


Compensa interamente fra le parti le spese di lite.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alle parti.

Così deciso in Bologna in data 11 giugno 2012.

Il Giudice

Maria Cristina Borgo



Depositato in Cancelleria  
il 29 GIU. 2012



Il Cancelliere

Dott. Francesco Drosi